



# Lex, Com & Labor

## Traccia di penale

Tizia madre del piccolo Sempronio, di soli 2 anni, innervosita dalla notte insonne a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo, il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico.

Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà alcun segno di vita, e Tizia, convinta di averlo ucciso, decide di occultarne il “cadavere” all’interno dell’armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per potersene disfare in seguito.

Dall’esito dell’autopsia risulta che Sempronio, pur avendo riportato un notevole Trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che lo aveva chiuso, ancora vivo all’interno del sacchetto di plastica.

In esito al giudizio di primo grado, la corte d’assise di Roma, condanna Tizia alla pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio pluriaggravato (artt. 61 n. 1 , 5 e 11 , artt. 575 e 577 cp).

Il candidato assume le vesti del legale di Tizia, rediga l’atto di Appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese del caso in esame.



## ATTO DI APPELLO

**Ecc. ma Corte d’Assise di Appello**

**di Roma**

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, difensore di fiducia come da nomina e procura speciale in calce di Tizia nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ imputata nell’ambito del procedimento penale n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R., n. \_\_\_\_\_ R.G.Dib., per il seguente fatto-reato: omicidio pluriaggravato ai sensi degli artt. 61 n. 1 , 5 e 11 , artt. 575 e 577 c.p., per aver provocato la morte del figlio Sempronio per asfissia, dopo averlo chiuso ancora vivo all’interno di un sacchetto di plastica, al fine di occultarne il cadavere, ritenendolo già morto, poichè non aveva dato segni di vita a seguito di uno schiaffo inferto dalla stessa madre, che gli aveva fatto impattare la testa sulla barra di legno del lettino.

### PREMESSO CHE

la propria assistita è stata condannata dal Corte di Assise di \_\_\_\_\_ con sentenza n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_ e depositata in data \_\_\_\_\_, alla pena dell’ergastolo per il reato innanzi indicato;

### PROPONE APPELLO

avverso la predetta sentenza del \_\_\_\_\_ e nello specifico , ai sensi degli artt. 581 e 593 c.p.p., in rapporto all’unico capo d’imputazione contestato ed in relazione al seguente punto della stessa:



# Lex, Com & Labor

- nella parte in cui si è ritenuto sussistente il reato di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577 c.p. anziché quello di concorso tra lesioni volontarie e omicidio colposo ai sensi dell'art. 81, comma I 582-583 e 589 c.p.;
- nella parte in cui si è ritenuta applicabile l'aggravante dei motivi abietti e futili;
- nella parte in cui non sono state concesse le attenuanti generiche;

per i seguenti motivi

## **1) Riqualficazione del reato contestato e consequenziale rideterminazione della pena**

Il giudice di primo grado, invero, ha errato nella qualificazione della fattispecie sussistente nel caso di specie.

Invero, l'ipotesi in esame rientra pacificamente in quella comunemente denominata "del dolo colpito a mezza via dall'errore".

In buona sostanza l'atteggiamento psicologico dell'agente viene colpito in itinere da un errore sul fatto; nell'erronea convinzione di aver cagionato la morte della vittima, il reo ne occulta o distrugge il cadavere, provocandone il decesso tramite la condotta successiva.

Secondo la giurisprudenza (Ex plurimis, Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 48260, 20 Novembre 2014), tale schema criminoso non può, in astratto, ricondursi alla fattispecie di omicidio volontario quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo.

Nel caso in esame risulta evidente che Tizia, nel momento in cui ha riposto Sempronio nel sacchetto di plastica, fosse convinta dell'avvenuto decesso di quest'ultimo.

In tal senso, poiché il nostro ordinamento esclude qualsiasi forma di automatismo della responsabilità penale e pertanto ripudia l'accertamento della colpevolezza secondo lo schema del "dolus generalis", ne consegue che la fattispecie configurata sia quella di cui all'art. 589 c.p. in concorso con il reato di lesioni, dato che neanche il tentato di omicidio risulta configurabile.

Tizia, infatti, ha agito sotto stress ed unicamente per calmare Sempronio, che piangeva insistentemente.

Ne consegue l'insussistenza di un dolo diretto, ma tutt'al più un dolo eventuale.

Tale istituto che presuppone la rappresentazione dell'evento ma allo stesso modo l'esclusione della volontà che ciò accada, risulta, come noto, incompatibile col tentativo, che invece presuppone atti diretti e univoci a realizzare il fatto delittuoso.



# Lex, Com & Labor

Per questi motivi la pena va rideterminata nella misura del concorso del reato di lesioni con quello dell'omicidio colposo, tenendo conto, come sarà maggiormente spiegato nei motivi successivi, della riduzione derivate dall'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili, e dalla concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti o comunque equivalenti rispetto le altre aggravati contestate.

Sempre come si potrà evincere dai motivi successivi la rideterminazione della pena nella misura più favorevole a Tizia può rientrare nei minimo edittale per il quale la legge consente l'applicazione della misura sostitutiva della detenzione domiciliare.

## 2) **Rideterminazione della pena- Insussistenza dell'aggravante dei motivi abietti e futili**

Come anticipato, la sentenza di primo grado ha trascurato di valutare adeguatamente lo stato emotivo e psicologico di Tizia al momento del fatto.

Tizia, infatti, era sopraffatta da uno stato di grave stress, aggravato da privazione di sonno e dall'incapacità di gestire una situazione particolarmente complessa.

Tale condizione esclude l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Tale contesto, invero, rende impossibile la qualificazione del gesto dello schiaffo di Tizia come animato da motivi abietti o futili, trattandosi piuttosto di una reazione emotiva esasperata.

## 3) **Concessione delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis c. p.**

Per le ragioni precedentemente espresse, non si può escludere che lo stato emotivo cui versava Tizia incida fortemente sulla natura, specie, mezzi e modalità in cui si è verificata la condotta. Ciò giustifica certamente la concessione delle attenuanti generiche a favore dell'imputata, da considerarsi prevalenti o comunque equivalenti rispetto alle rilevate aggravanti.

## 4) **Minimo della pena, applicazione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 e seguenti Legge 24 novembre 1981, n. 689**

La riqualificazione del reato contestato in quelli di lesioni e omicidio colposo legati in concorso, l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili e la concessione delle attenuanti generiche, comportano una rideterminazione della pena irrogata tale da rendere applicabile la disciplina di cui agli artt. 53 e seguenti Legge 24 novembre 1981, n. 689, sussistendone tutti i presupposti, per la quale l'Ecc.ma Corte d'assise adita d'Appello potrebbe provvedere all'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 56 della predetta legge.

In via subordinata, laddove solo taluno dei motivi precedenti fosse accolto, o nessuno di essi, voglia comunque l'Ecc.ma Corte d'Assise d'appello provvedere per il minimo della



# Lex, Com & Labor

pena, in considerazione di quella “naturale”, già subita dalla propria assistita, in virtù del male fisico o morale che ha patito in conseguenza della sua azione involontaria che ha provocato la morte del figlioletto.

## Conclusioni

Voglia l'Ecc. Corte d'Assise di Appello di Roma, in accoglimento dei motivi di gravame sopra enunciati, riformare l'impugnata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma e **per l'effetto:**

**in via principale**, rideterminare la pena, provvedendo per l'irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare;

**in via subordinata**, rideterminare la pena nella misura più favorevole all'imputata.

**Con ossequio.**

Luogo, data

Avv. \_\_\_\_\_

## Nomina del difensore e contestuale procura speciale ad impugnare

La sottoscritta Tizia, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente procedimento in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, imputata nel procedimento penale n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R. e condannata con sentenza n. \_\_\_\_\_ della Corte di Assise di Roma, per i reati previsti e puniti dagli artt. 61 n. 1, 5 e 11, artt. 575 e 577



# Lex, Com & Labor

## Nomina difensore di fiducia

L'avv \_\_\_\_\_, del foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali e farsi sostituire, ed espressamente procura speciale ad impugnare la predetta sentenza.

La sottoscritta dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, così come indicato nell'informativa conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell' informativa.

*luogo e data*

*Tizia*

E' autentica

Avv. \_\_\_\_\_(firma)

# Lex, Com & Labor